

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L’A.A. 2026/2027

PERSONALE DOCENTE

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2022-2024 del 23 dicembre 2025 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2025-2027 del 1° luglio 2026;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione di cui al CCNL;
- VISTA** la Nota n. 7553 del 24 luglio 2026 recante il “Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027”;
- VISTA** la Nota n. 7866 del 30 luglio 2026 recante il “aggiornamento termini reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027”;
- VISTA** la Nota n. 7948 del 31 luglio 2026 recante il “Reclutamento personale Tecnico-amministrativo a.a. 2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo”;
- VISTA** la Nota n. 10490 del 1° settembre 2025 recante il Verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (sedute del 23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l’Allegato 1 “Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno”;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per il personale docente – CCNL IR – sezione AFAM – per i settori artistico-disciplinari e profili disciplinari di seguito specificati:

Codice e SAD	Profilo disciplinare	Posti
AFAM029 - Strumenti a fiato per i nuovi linguaggi musicali	Saxofono jazz	1
AFAM034 - Musica da camera strumentale e vocale	Musica da camera	2
AFAM049 – Orchestra	Direzione d’orchestra	1
AFAM055 - Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica		1

L’efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all’adozione del DPCM autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

2. La sede di servizio dei posti messi a bando è il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, sito in Via Carlo Ghega, n. 12 – 34132.

3. Le declaratorie di ciascun SAD e profilo di cui al comma 1 sono rinvenibili all'interno del Decreto Direttoriale M.U.R. n° 205 del 6/3/2025 in applicazione del Decreto Ministeriale n. 128 del 12-02-2025 "Approvazione dei nuovi settori artistico disciplinari dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica ai fini del reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo" che ha sostituito la precedente declaratoria di cui al Decreto Ministeriale n. 90 del 3 luglio 2009 ss.mm.ii
4. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio ([clicca qui](#)), **sul portale del reclutamento InPA**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>), e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo disciplinare per cui si produce istanza di partecipazione;
 - b) essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati in un settore artistico-disciplinare o in un profilo diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare e profilo.
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001 alla data del 1/11/2026.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 - Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a. Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento)
 - b. Esperienza artistica e professionale: punteggio massimo pari a 700 (settecento)
3. Per l'inserimento in graduatoria la valutazione dell'esperienza artistica e professionale, di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, deve essere pari o superiore a 350 punti.
4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altra finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e deve essere trasmessa **il giorno 20 settembre 2026** all'indirizzo protocollo@conts.it.
2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
 - a. Nome e Cognome
 - b. Data e luogo di nascita
 - c. Nazionalità
 - d. Codice fiscale
 - e. Istituzione AFAM di appartenenza e SAD/profilo di appartenenza
 - f. Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza
 - g. Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC).
 - h. Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001 alla data del 1/11/2026.
3. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione all'indirizzo mail protocollo@conts.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato all'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli generali, i titoli artistici e professionali dichiarati dal candidato devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2024/2025 compreso (entro il 31/10/2025).
3. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono valutabili purché il titolo sia stato dichiarato equipollente con provvedimento anteriore al 1° marzo 2022 oppure dichiarato equivalente ai fini accademici posteriormente a tale data. Detti titoli sono altresì valutabili, mediante “richiesta di riconoscimento non accademico ai fini dell’attribuzione di punteggio”, indicando per quale titolo italiano si richiede l’equivalenza. Tale richiesta va indirizzata al Conservatorio “Tartini” di Trieste, che provvede a inoltrarla al Ministero dell’Università e Ricerca, al quale compete la procedura. In pendenza di pronunciamento del Ministero viene attribuito il relativo punteggio, salvo successiva rettifica.

La richiesta dovrà essere corredata di:

- copia autentica del titolo di studio estero;
 - copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato;
 - certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
 - dichiarazione di valore in loco (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della Confederazione svizzera);
 - copia del diploma di scuola secondaria superiore o copia del titolo estero finale degli studi secondari, in originale e tradotto;
 - in caso di titolo di secondo ciclo, copia del titolo accademico di primo ciclo. Se il titolo è estero va presentata anche la traduzione, la conferma dell’autenticità e la documentazione relativa al valore in loco.
8. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni superiori dell’Unione Europea, o assimilate, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato al momento della domanda e corredato da una dichiarazione dell’Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Commissione

1. La commissione valutatrice è composta da tre docenti a tempo indeterminato nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità.
2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 9 e 11, co. 1, del DPR 487/94.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenza per il personale docente

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 nei titoli di cui al successivo art. 9.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata secondo i seguenti parametri:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO*	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (3)	p. 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (3)	p. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (3)	p. 3
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero) (3)	p. 1,5

*L'anzianità di servizio viene valutata intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo

indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato

NOTE Anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
- c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).

Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica di Cesena e presso Conservatorio Statale di Musica di Rimini (ex IMP) è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Cesena e Rimini.

(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

(3) Per “anno” si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico.

TITOLI GENERALI	
a) per ogni promozione di merito distinto	p. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	p. 4, per un massimo di p. 12
c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	p. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollenti	p. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	p. 2 per un massimo di p.4

NOTE Titoli generali:

(1) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 6
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 4
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 3
d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	p. 6
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4)	p. 3

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

3. La valutazione delle Precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale. L'ordine delle precedenze è il seguente:

- a. Ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- soggetti privi di vista

- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.

- b. Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c. Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d. L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette

certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.

- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L

II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

4. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenza e dei punteggi.

Art. 9 - Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente

1. Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.

Le declaratorie dei profili disciplinari di cui all'art. 1 comma 3 costituiscono criterio prioritario di valutazione dell'esperienza artistica e professionale:

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al profilo disciplinare ed al SAD di cui all'art. 1	Fino a un massimo di punti 700
• Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); • Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; • Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla World Federation of International Music Competitions; • Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; • Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; • Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed	Presentazione massima di 20 (venti) titoli.

internazionale; • Pubblicazioni editte attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; • Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni editte con l'attribuzione del codice ISBN; • Composizioni, trascrizioni, revisioni editte ed eseguite in pubblici concerti; • Incisioni editte da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; • Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; • Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	
---	--

2. La valutazione delle “Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali” avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- delle idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell'importanza di tali orchestre;
- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.
- Per le incisioni si terrà conto:
 - del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
 - del carattere innovativo;
 - dell'importanza delle case discografiche.
- Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:
 - della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
 - del carattere innovativo;
 - dell'importanza delle case editrici.
- Per le composizioni, trascrizioni, revisioni editte ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:
 - dell'importanza dell'editore;
 - dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;

- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 nei titoli di cui al precedente art. 9.
2. Entro **25 settembre 2026**, con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@conts.it.
4. Nel caso in cui il vincitore abbia prodotto domanda di transito in quanto appartenente ad un settore artistico disciplinare o profilo diverso da quello oggetto del bando di mobilità, La domanda di transito del vincitore è valutata in via preliminare dal Consiglio accademico e, laddove coerente, trasmessa al CNAM per l'acquisizione del giudizio.
5. I candidati vincitori sono tenuti a comunicare la loro accettazione irrevocabile al Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" **entro il 7 ottobre 2026**. I candidati idonei sono altresì tenuti a comunicare la loro disponibilità all'eventuale mobilità entro la medesima data.
6. In caso di rifiuto o mancata accettazione nei termini descritti da parte dei candidati vincitori oppure nel caso in cui non venisse accordato il passaggio di SAD o profilo, l'Istituzione procederà mediante scorrimento della graduatoria. Il Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" non procederà allo scorrimento della graduatoria nei confronti dei candidati idonei che non abbiano comunicato la loro disponibilità ai sensi del comma precedente.
7. Il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei **entro il 7 ottobre 2026**, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione della graduatoria definitiva sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva è inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
8. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini".

Art. 11 - Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.

2. All'esito della mobilità, che avrà comunque decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico di riferimento, il personale individuato come vincitore potrà comunicare al Conservatorio la disponibilità a completamento di cattedra presso altre Istituzioni, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento vigente nella sede di destinazione.

Art. 12 - Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Art. 14 - Norme finali

1. L'allegato A al presente decreto costituisce parte integrante dello stesso.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" con valore di notifica.

Il Direttore

Prof. Sandro Torlontano

Allegati:

- Allegato A (modello di domanda)